

OGGETTO: CHIARIMENTI - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 247 PARCOMETRI PER LA GESTIONE DELLA SOSTA NELLE AREE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIRENZE - CIG 75937608FC

In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente la scrivente società richiede i seguenti chiarimenti:

- a) L'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto recita che i parcometri oggetto di fornitura "dovranno essere forniti funzionanti e assemblati in tutte le loro parti".
Si chiede di confermare che i parcometri oggetto della fornitura dovranno essere tutti nuovi di fabbrica, dello stesso tipo e mai utilizzati in nessuna delle proprie parti componenti e di voler indicare quale documentazione verrà richiesta all'aggiudicatario e/o quali verifiche saranno eseguite dalla SA al fine di accertare che i prodotti offerti sono nuovi.
- b) Si rileva che la SA non ha previsto, per le specifiche tecniche, il principio di equivalenza sancito dall'art. 68 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Si chiede pertanto – al fine di non creare discriminazione tra i fornitori - di voler prevedere tale principio come espressamente sancito dal Codice, in riferimento alle Specifiche Tecniche.
- c) L'art. 8.1 del Capitolato Speciale d'Appalto "Caratteristiche Tecniche – Elementi strutturali" recita che il parcometro deve possedere la "certificazione UNI EN 14450:2005 di grado classe – S2."
Questa norma è reperibile sul sito dell'UNI al seguente link:
<http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-14450-2018.html>
Il Titolo della norma citata dalla *lex specialis*, oggi sostituita dalla UNI EN 14450:2018, è il seguente: "Mezzi di custodia - Requisiti, classificazione e metodi di prova per la resistenza all'effrazione - Casseforti per uso privato"
Risulta pertanto evidente che tale norma può essere applicata alle casseforti, ma non al parcometro in sé, in quanto il parcometro stesso non è assimilabile ad una cassaforte ad uso privato. Inoltre, nello specifico, la norma 14450:2018 prevede al punto 4.2.1 "Requisiti" che "Sul materiale di protezione non devono essere presenti fori diversi da quelli previsti per serrature, cavi e sistemi di ancoraggio. E' consentito un foro per cavo di dimensioni non superiori a 100 mm²." – tale requisito è frutto di traduzione dal testo in lingua Inglese della norma. Preme evidenziare che nella cassaforte del parcometro è necessariamente presente un foro al fine di consentire l'ingresso delle monete. La più piccola delle monete in circolazione (1€cent) ha una dimensione di circa 200 mm².
Si richiede, pertanto, di voler rettificare il Capitolato eliminando tale requisito in quanto, come ampiamente argomentato, non è applicabile né al prodotto parcometro, né alla cassaforte del parcometro.
- d) L'art. 8.1 del Capitolato Speciale d'Appalto "Caratteristiche Tecniche – Elementi strutturali" recita che il parcometro deve possedere la "certificazione di qualità ISO 14001:2004." In riferimento alla citata ISO va preliminarmente rilevato che l'attuale norma vigente in materia di Certificazione Ambientale

è la 14001:2015 e che può essere certificata l'azienda detentrica dell'omologazione, quindi l'azienda fornitrice dei parcometri ma non il prodotto parcometro in sé.

Si chiede pertanto di voler rettificare, in tal senso, tale periodo.

- e) L'art. 8.2 del Capitolato Speciale d'Appalto "Caratteristiche Tecniche – Elementi esterni" prevede la dotazione di un lettore Contactless e della Tastiera PinPad per la digitazione del codice PIN. Al successivo art. 8.3 nella sezione "Lettore di carte (POS)" viene specificato che il lettore deve essere progettato "per limitare al minimo la parte della carta che andrà inserita nel lettore" e che deve accettare pagamenti NFC, con tessere prepagate di tipo c-less, tessere bancarie sia con microchip che a contatto con lettore/antenna c-less.

Si chiede pertanto di chiarire quale configurazione dovrà avere il lettore POS tra quelle previste dagli standard bancari vigenti in Europa e quali livelli di sicurezza siano richiesti per la relativa protezione dei dati di pagamento.

- f) L'art. 8.3 del Capitolato Speciale d'Appalto "Caratteristiche Tecniche – Caratteristiche dei componenti interni – Lettore di carte (POS)" prevede che la "Caratteristica principale di ogni POS dovrà essere quella di potersi interfacciare direttamente verso ogni Gestore di Terminali, eventualmente scelto dalla Committente" e che "L'impresa fornitrice dovrà eventualmente essere completamente a disposizione per le eventuali richieste del Gestore di Terminali scelto dalla Committente per permettere a quest'ultimo di operare e gestire il sistema". Al Successivo punto 8.5 del Capitolato Speciale d'Appalto "Caratteristiche Tecniche - Servizio di hosting, Gestore Terminali – Acquirer bancario" viene riportato che "Per un primo periodo la Committente richiede che l'impresa fornitrice metta a disposizione un gestore di terminali e relativo acquiring, in modo tale che il parcometro al momento della posa in opera sia già configurato e funzionante all'accettazione dei pagamenti con carte. L'impresa fornitrice dovrà farsi carico dei rapporti con il proprio Gestore di Terminali predisponendo la configurazione dei parcometri, gestendone il funzionamento e le eventuali modifiche/integrazioni richieste dalla Committente. Il servizio di hosting sarà a carico dell'aggiudicatario per un periodo di almeno 2 anni. Il tutto compreso nell'ammontare dell'appalto."

Appare preliminarmente evidente una contraddizione tra quanto riportato al punto 8.3 e il punto 8.5. Al punto 8.3 viene richiesta la massima compatibilità di interfacciamento con il Gestore di Terminali scelto dalla Committente e al punto 8.5 si chiede al fornitore di farsi carico dei rapporti con il proprio Gestore di Terminali per almeno 2 anni.

Va inoltre evidenziato che i produttori/fornitori di parcometri normalmente non sono Gestori di Terminali e che la gestione del denaro è attività di competenza contrattuale del Concessionario/Gestore del Servizio, con oneri a proprio carico. Posto che i lettori POS devono essere ampiamente compatibili con i Gestori di Terminali, al fine di garantire a tutti i concorrenti le stesse condizioni economiche, in quello che è un onere inusuale, extra e limitato a un periodo di 2 anni, si chiede alla SA in indirizzo di voler individuare un Gestore di Terminali Nazionale - producendo le condizioni e tariffe relative alla gestione dei pagamenti bancari - che consenta l'accredito diretto e giornaliero dei proventi sul conto corrente di SAS. In questa modalità, anche superati gli iniziali 2 anni dove tale onere è demandato al fornitore di parcometri, SAS avrà a disposizione un sistema autonomo, scelto dalla stessa Committente, e senza ulteriori costi e/o vincoli verso il fornitore di parcometri per le transazioni bancarie.

- g) L'Art. 15 del Disciplinare di gara – "Criteri di aggiudicazione" prevede l'assegnazione all'offerta tecnica di nr. 70 punti dei quali nr. 20 punti sono assegnati all'impresa che offrirà la maggior riduzione dei tempi di consegna rispetto al termine di 30 giorni previsti dalla *lex specialis*. L'attribuzione di 20 punti, a fronte della riduzione dei tempi di consegna fissati in 30 giorni, appare sproporzionata rispetto alla tipologia di fornitura oggetto di gara - che prevede la fornitura di

numero 247 parcometri (nelle more della stipula del contratto) - e presupporrebbe la produzione anticipata dei terminali e/o una consistente giacenza e conservazione dei terminali presso il magazzino del fornitore. Ricordando che l'adeguamento normativo dei parcometri alla Legge di Stabilità del 2016 (Legge 208/2015) prevedeva l'abilitazione del pagamento con carte di credito e debito dal 01/07/2016, e che la maggioranza delle oltre 300 Città cui la scrivente fornisce questi terminali si sono adeguate con tempi estremamente rapidi, si richiede di motivare l'estrema urgenza della fornitura che emerge dai tempi massimi richiesti e dall'attribuzione di un peso determinante, in ordine alla loro riduzione, per l'individuazione dell'aggiudicatario.

Al fine di evitare che il fornitore possa proporre tempi estremamente rapidi in sede di offerta tecnica, ma eseguire la fornitura con tempistiche significativamente differenti - con relativo condizionamento dell'intero procedimento - si chiede di esplicitare, non essendo previste dalla *lex specialis* quelle che saranno le eventuali penali applicate all'aggiudicataria in ordine ad eventuali ritardi nella consegna delle strumentazioni.

Considerato che l'installazione sarà in capo alla SA, e che l'aggiudicataria si dovrà esclusivamente obbligare "a prestare assistenza per e durante tutto il periodo della posa in opera, compresa l'attivazione, dei parcometri con personale adeguato, debitamente formato e competente" nei confronti della SA, si chiede di definire sin dalla procedura di gara quello che sarà il cronoprogramma di posa e attivazione dei parcometri, conseguente e successivo ai tempi di consegna offerti, quale elemento essenziale per le calcolazioni economiche delle imprese offerenti, e per meglio comprendere l'effettiva urgenza e premialità attribuita in sede di valutazione dell'offerta tecnica.

- h) L'Art. 15 del Disciplinare di gara - "*Criteri di aggiudicazione*" al punto 4) prevede l'assegnazione di nr. 5 punti alla società che avrà offerto il maggior periodo di "Servizio Hosting".
Si chiede di voler esplicitare e meglio chiarire cosa dovrà includere il "Servizio Hosting".
- i) Si evidenzia che il "*Modello C - Offerta Economica*" non prevede l'indicazione, da parte dei partecipanti dei costi per il "Servizio Hosting" oltre il periodo offerto in sede di offerta tecnica.
Si chiede pertanto di voler confermare che al fornitore, al termine del periodo offerto, NON sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo per tale servizio e che sarà interamente e direttamente in carico della SA ovvero, si chiede di voler prevedere in offerta economica, attribuendogli un idoneo punteggio, la quotazione del "Servizio Hosting" oltre il periodo offerto.

In attesa di un cortese riscontro, e delle opportune rettifiche alla *lex specialis*, l'occasione ci è gradita per porgere i più distinti saluti.